

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 23 MARZO 1961

(37^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 389, 392, 394, 395, 398, 399, 402, 403
BOCCASSI	397, 399, 402
DE BOSIO	391, 394, 395, 397, 400, 402
DI GRAZIA	391, 394
DI PRISCO 390, 391, 394, 398, 399, 401, 402, 403	
DONATI	402
FIGLIO	393, 398, 400
MILITERNI	398, 400
MOLTISANTI	392, 394, 398
PALUMBO Giuseppina	391, 393, 397, 400
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	392, 393, 394, 395, 397, 398, 402
SIBILLE	398
SIMONUCCI	391, 392, 394
VARALDO	393, 394, 398
ZANE	391, 393, 401

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Donati,

Fiore, Grava, Iorio, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi e Mammucari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ristori e Marabini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 1 e 2; passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 3, del quale do lettura:

CAPO SECONDO

ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 3.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
- b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
- c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dello Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale di cui al secondo comma la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 17 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale di cui al comma secondo.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quel-

le di cui alla prima parte del comma precedente.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il Capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bitossi e Di Prisco il seguente emendamento: nel primo comma, lettera b), sopprimere le parole: « che non sia anche capoluogo di regione »; conseguentemente, nel quinto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

Allo stesso articolo è stato inoltre presentato dal senatore De Bosio un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente:

« Per particolari esigenze di servizio, derivanti dalla speciale importanza e dalla vastità della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto ».

DI PRISCO. La nostra proposta di emendamento trae giustificazione dall'opportunità di dotare le città che siano capoluoghi di regione, oltre che dell'Ispettorato regionale, anche di quello provinciale; noi riteniamo, infatti, che la struttura degli organi periferici del Ministero del lavoro debba essere uniforme in tutte le città.

Gli Ispettorati regionali hanno compiti di propulsione e di coordinamento; il fatto che in alcune città essi debbano svolgere anche i compiti spettanti agli Ispettorati provinciali ostacola, a nostro giudizio, l'articolazione adeguata di questa importante branca dell'Amministrazione.

Analogo emendamento proporremo anche per quanto riguarda gli Uffici del lavoro.

A nostro parere, gli Ispettorati regionali debbono mantenere la propria caratteristica fondamentale, anche in vista della costituzione dell'ente Regione, che, riteniamo, dovrà essere presto realizzato nel nostro Paese; quando ciò avverrà, apparirà ancora più evidente la necessità che l'Ispettorato regionale svolga i propri compiti di istituto, e che gli Ispettorati provinciali abbiano dappertutto vita propria.

SIMONUCCI. Credo che l'emendamento Bitossi-Di Prisco possa trovare una giustificazione anche nella raccomandazione che ci viene rivolta da funzionari degli Uffici regionali del lavoro, per quanto riguarda la struttura di quella Amministrazione. In una lettera che ci è stata inviata, infatti, viene sottolineata l'esigenza che nei capoluoghi di regione esistano sia gli Uffici regionali che gli Uffici provinciali del lavoro. A me pare che tale raccomandazione possa essere senz'altro riferita anche all'Ispettorato del lavoro.

Ritengo, pertanto, che l'emendamento proposto dai senatori Bitossi e Di Prisco sia quanto mai opportuno.

Mi sembra, inoltre, che tale tesi sia accolta anche dal senatore De Bosio, il quale, nel suo emendamento, sia pure subordinatamente alle particolari esigenze del servizio, prospetta l'opportunità di uno sdoppiamento tra Ispettorato regionale e Ispettorato provinciale.

PALUMBO GIUSEPPINA. Sono anche io perfettamente d'accordo sulla necessità dello sdoppiamento degli Ispettorati regionali, dei quali tutti abbiamo sempre lamentato, anche in sede di discussione dei bilanci del Ministero del lavoro, la scarsa funzionalità, sottolineando che i loro compiti si sono immensamente allargati sotto la pressione della nuova legislazione sul lavoro.

Sono del parere, inoltre, che l'Ispettorato regionale del lavoro debba essere collegato con l'Ispettorato medico centrale a cui spetta, in base all'ultimo comma dell'articolo 3, di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie.

In seguito allo sdoppiamento, infine, verrebbe ad aumentare, non solo il personale, ma anche il numero dei mezzi di trasporto, ciò che faciliterebbe lo svolgimento del lavoro: infatti, l'insufficienza dei mezzi di trasporto e l'esiguità numerica dei dipendenti sono i principali ostacoli all'attività dello Ispettorato del lavoro.

DE BOSIO. Come ha già rilevato il senatore Simonucci, anche io mi sono preoccupato del problema, proponendo un emendamento all'articolo 3.

Comunque, se l'onorevole rappresentante del Governo ritenesse di accettare la modifica proposta dai senatori Bitossi e Di Prisco, non avrei nulla in contrario ad aderirvi, in quanto con essa si accorda più di quanto ho chiesto io. Nel caso in cui tale emendamento non venisse accolto, terrei fermo il mio, che mi pare senz'altro fondato, essendo evidente che là dove il servizio non può svolgersi regolarmente a causa di particolari esigenze di carattere funzionale o geografico, è necessario istituire un Ispettorato provinciale oltre quello regionale.

ZANE. Il collega senatore De Bosio presume che il Governo accetti la proposta formulata dai senatori Bitossi e Di Prisco; io, al contrario, in questo momento, ritengo più opportuno sostenere l'emendamento De Bosio, perchè, a mio avviso, non si debbono trattare tutti i capoluoghi di regione alla stessa maniera.

In altri termini, mi sembra che le esigenze di servizio che si pongono, ad esempio, per una regione dell'importanza della Basilicata o della Val d'Aosta, siano ben diverse da quelle che si pongono per la Lombardia.

DI PRISCO. Può darsi, invece, che proprio una regione come la Basilicata abbia bisogno dello sdoppiamento più di quanto possa averne la Lombardia!

ZANE. Insisto, comunque, sull'opportunità che venga accolto l'emendamento proposto dal senatore De Bosio.

DI GRAZIA. Pare anche a me che sia più opportuno l'emendamento proposto

dal senatore De Bosio. Sono favorevole ad esso anche in considerazione del fatto che in tal modo in alcune regioni, come la Sicilia, che hanno esigenze più complesse, l'attività dell'Ispettorato del lavoro potrà risultare più articolata ed efficace.

M O L T I S A N T I. Per gli Ispettorati regionali, la possibilità di esercitare le funzioni cui hanno accennato gli onorevoli colleghi dipende, a mio avviso, soprattutto dall'attrezzatura degli uffici e dal numero dei funzionari di cui ciascuno di essi dispone.

È fuori dubbio che, se la funzione di Ispettore regionale e quella di Ispettore provinciale si incentrano nella stessa persona, nella stessa città e quindi nella stessa provincia vi sarà unicità di indirizzi, ma è anche fuori dubbio che vi sono delle regioni molto vaste ed importanti, quali ad esempio la Sicilia o la Lombardia, in cui, forse, la stessa persona non è in condizione di poter esercitare entrambe le funzioni.

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno creare Ispettorati regionali e Ispettorati provinciali nei capoluoghi di regione — e la stessa cosa per analogia dovrebbe esser fatta anche per gli Uffici del lavoro — ma tale criterio non dovrebbe avere carattere nazionale.

Condivido, pertanto, la proposta del senatore De Bosio di dare mandato al Ministro di esaminare caso per caso l'opportunità di istituire nei capoluoghi di regione Ispettorati del lavoro provinciali distinti da quelli regionali, nelle regioni nelle quali tale necessità risulti evidente e indilazionabile.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Con l'istituzione in ogni capoluogo di regione di un Ispettorato provinciale a fianco di quello regionale, a mio avviso si verrebbe a creare un doppione; ritengo, infatti, che l'Ispettorato regionale possa assolvere perfettamente anche ai compiti che sono propri dell'Ispettorato provinciale. Ciò anche per evitare che tra i due Ispettorati possano sorgere attriti e contrasti, tali da creare seri fastidi al Ministro del lavoro.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole al mantenimento del testo governativo.

S I M O N U C C I. In questo modo si avrebbe un controllore controllato da se stesso.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È fuori dubbio che la situazione esistente nei capoluoghi di regione, in cui all'Ispettorato regionale sono attribuite anche le funzioni proprie dell'Ispettorato provinciale, abbia dato luogo ad inconvenienti; il Ministero del lavoro li ha rilevati prima d'oggi e si proponeva di risolverli non già con lo sdoppiamento, ma con un'adeguata organizzazione interna degli uffici, anche preponendo all'Ispettorato regionale un funzionario di grado superiore, che avesse compiti di coordinamento tra le due attività svolte dall'Ispettorato stesso.

Ora, invece, ci troviamo di fronte a due diverse proposte: la differenza fra la proposta dei senatori Bitossi e Di Prisco e quella del senatore De Bosio consiste nel fatto che, mentre con l'approvazione della prima in tutti i capoluoghi di regione dovrebbe essere istituito un Ispettorato provinciale, in base alla seconda dovrebbe essere facoltà del Ministro di crearlo soltanto nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Se la Commissione riterrà di orientarsi a favore dello sdoppiamento degli Ispettorati regionali, sarà allora più opportuno che questo sia deciso in via generale, secondo l'emendamento Bitossi-Di Prisco, piuttosto che venga lasciata al Ministro la facoltà di disporlo in base a particolari esigenze di servizio.

L'unica preoccupazione del Ministero era quella di non moltiplicare eccessivamente gli organi; infatti, poichè lo sdoppiamento non potrà essere limitato ai soli Ispettorati ma dovrà essere esteso anche agli Uffici del lavoro, si verrebbero ad avere, per esempio a Milano, un Ispettorato regionale, un Ispettorato provinciale, un Ufficio del lavoro regionale, un Ufficio del lavoro provinciale, un Centro per l'emigrazione e un Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Questa preoccupazione ci suggeriva di trovare una soluzione nell'ambito dell'organizzazione amministrativa interna, comunque, ripeto, se si riterrà di dover superare

gli inconvenienti lamentati attraverso la istituzione di Ispettorati provinciali distinti da quelli regionali, il Ministero si rimetterà alla decisione della Commissione.

FIORE. Non riesco a comprendere come il Ministero abbia potuto proporre questo articolo 3 che ci sta dinanzi, visto che la differenza sostanziale tra Ispettorato regionale e Ispettorato provinciale è molto chiara ed evidente.

L'Ispettorato regionale ha una funzione di coordinamento, di propulsione e di controllo sull'attività degli Ispettorati provinciali; ora, non vedo come sia possibile concepire che una stessa persona svolga ad un tempo, oltre alle funzioni di coordinamento, di propulsione e di controllo, anche le funzioni esecutive. Ciò è tanto più strano se si consideri che il presente disegno di legge avrebbe dovuto trarre ispirazione da quella battaglia, che tutti in comune abbiamo condotta in ogni discussione di bilancio, per il superamento delle carenze e delle difficoltà in cui si dibattono gli Ispettorati regionali del lavoro.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che il Ministero del lavoro assume, di giorno in giorno, funzioni sempre più importanti, ritengo che non possa essere fonte di preoccupazione l'istituzione nei capoluoghi di regione di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale.

Dichiaro, quindi, che la nostra parte voterà senz'altro a favore dell'emendamento Bitossi-Di Prisco.

PALUMBO GIUSEPPINA. Come è ovvio, anche io mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dai senatori Bitossi e Di Prisco; vorrei aggiungere, relativamente alle preoccupazioni espresse dal Sottosegretario di Stato, che egli stesso, quando sedeva su questi banchi ed era relatore sul bilancio, sottolineò le carenze degli Ispettorati del lavoro e la necessità di potenziarli.

Sarei inoltre propensa alla creazione di un Ufficio regionale del Ministero del lavoro, a cui facessero capo sia l'Ispettore regionale che il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

ZANE. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

A me pare che questa sia la prima volta che il Governo non rimane fedele all'originario testo ministeriale.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è certo la prima volta, e mi meraviglia molto che il senatore Zane sia sorretto così poco dalla memoria.

ZANE. Comunque, poichè a giustificazione del parere non contrario all'emendamento Bitossi-Di Prisco da parte del Governo è stato detto che effettivamente si sarebbero manifestati seri inconvenienti nello svolgimento dell'attività degli Ispettorati regionali del lavoro, io mi domando se questi inconvenienti riguardino in egual modo tutti gli Ispettorati regionali esistenti in Italia.

Penso che vi saranno certamente delle eccezioni e d'altra parte non vorrei che, con lo sdoppiamento degli Ispettorati, si verificassero in avvenire inconvenienti della natura di quelli cui ha accennato l'onorevole relatore, cioè conflitti di competenza fra i due organi.

Il Governo non è favorevole all'emendamento De Bosio, in quanto vorrebbe essere sollevato fin da questo momento dall'imbarazzo di una scelta, mentre, al contrario, io ritengo che il Ministro, nella sua alta responsabilità, possa determinare in modo sicuro quali siano gli Ispettorati regionali che hanno bisogno dello sdoppiamento.

Dichiaro, pertanto, che voterò a favore dell'emendamento De Bosio.

VARALDO. Io voterò contro lo emendamento proposto dai senatori Bitossi e Di Prisco, riservandomi di votare in favore dell'emendamento proposto dal senatore De Bosio.

Vorrei solo aggiungere che, se verrà approvato l'emendamento Bitossi-Di Prisco, non si potrà certamente istituire un Ispettorato provinciale, oltre quello regionale, anche nella Val d'Aosta.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

37ª SEDUTA (23 marzo 1961)

DI GRAZIA. Confermo che voterò a favore dell'emendamento De Bosio, in quanto mi sembra che non sia stata abbastanza soddisfacente la spiegazione data dal Sottosegretario di Stato relativamente alle difficoltà in cui verrebbe a trovarsi il Ministero nella scelta dei capoluoghi di regione in cui sarebbe opportuno lo sdoppiamento degli Ispettorati.

DE BOSIO. Dato il contrasto sorto e la posizione da me assunta, dichiaro che mi asterrò dal voto sull'emendamento posto in votazione.

MOLTISANTI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento De Bosio, anche per essere coerente con quanto ho già detto.

Condivido l'emendamento De Bosio soprattutto perchè non mi sembra opportuno aumentare indiscriminatamente il numero degli Ispettorati e degli Uffici del lavoro regionali; per farlo, occorrerebbero centinaia di milioni, che il Tesoro sicuramente non ci potrebbe fornire.

Ritengo, d'altra parte, che il Ministero non si possa trovare in imbarazzo nel decidere al riguardo, dato che esso, come tutti gli altri Ministeri, è abituato ad assumere delle responsabilità molto più gravi di questa.

La mia unica preoccupazione è quella di carattere finanziario; ritengo infatti che, istituendosi in ogni capoluogo di regione i due Ispettorati, verrebbe a mancare il finanziamento, e quindi si finirebbe per non averli neppure in quei capoluoghi di regione in cui sono veramente necessari, anzi indispensabili.

E' opportuno, pertanto accontentarsi per il momento di dare la facoltà al Ministro di provvedere allo sdoppiamento là dove si presentino particolari esigenze di servizio.

DI PRISCO. Considerate le dichiarazioni di voto che si sono succedute, anche per facilitare la formazione di una volontà unitaria di tutta la Commissione, ritiro lo emendamento da me presentato insieme col senatore Bitossi, e voterò a favore dell'emendamento De Bosio.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei precisare meglio il pensiero del Governo, dal momento che qualche onorevole collega ha ritenuto di interpretarlo in modo inesatto.

Torno a ripetere che questo problema è stato sempre presente al Ministero, anche prima che venissero presentati gli emendamenti dei senatori Bitossi e Di Prisco e del senatore De Bosio, ma che il Ministero stesso si proponeva di risolverlo — e lo avrebbe certo risolto — sul piano dell'organizzazione amministrativa.

Il Governo riteneva opportuno, comunque, qualora la Commissione fosse entrata nello ordine di idee di istituire nei capoluoghi di regione Ispettorati provinciali distinti da quelli regionali, che tale disposizione venisse applicata in tutti i casi e non solo per particolari esigenze di servizio, come è previsto nell'emendamento De Bosio.

Noi abbiamo espresso la nostra preferenza, ma, se la Commissione riterrà opportuno decidere altrimenti, ci adegueremo alla sua decisione.

VARALDO. Nel terzo e nel quarto comma dell'articolo si legge: « Direzione generale di cui al secondo comma »; mi sembra preferibile che tale dizione sia sostituita con l'altra: « Direzione generale degli affari generali e del personale ».

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno obiezioni, questa correzione formale s'intende approvata.

SIMONUCCI. A me pare che l'ultimo periodo del quinto comma, dove è detto: « Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali », con l'approvazione dell'emendamento De Bosio potrebbe far sorgere qualche confusione.

Supponiamo, infatti, che il Ministero del lavoro decida di istituire, in un determinato capoluogo di regione, l'Ispettorato provinciale accanto a quello regionale già esistente; in questo caso, l'Ispettore regionale, avvalendosi di quanto è detto in questo periodo, potrebbe assolvere anche alle funzioni proprie dell'Ispettore provinciale.

DE BOSIO. Ma la regola generale è che l'Ispettorato regionale svolge anche le funzioni dell'Ispettorato provinciale fino a quando quest'ultimo non venga istituito; solo da tale momento i due Ispettorati hanno funzioni e competenze distinte. Ciò, appunto, è stabilito nel mio emendamento. Modificandolo come proposto, si verrebbe a confondere la regola con l'eccezione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Bosio, tendente ad aggiungere dopo il sesto comma il seguente: « Per particolari esigenze di servizio, derivanti dalla speciale importanza e dalla vastità della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto ».

(È approvato).

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si potrebbe andare incontro alla preoccupazione espressa dal senatore Simonucci, aggiungendo — per evitare ogni possibile equivoco — alla fine del quinto comma, le seguenti parole: « salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto in votazione l'emendamento proposto ora dallo onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta, pertanto, così formulato:

« L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
- b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
- c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'ammini-

strazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dello Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 17 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, derivanti dalla speciale importanza e dalla vastità della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni di intesa con il Capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi,

di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Lo metto in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dello articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila.

(È approvato).

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, le ispezioni che intendono effettuare; le ispezioni stesse potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

Metto ai voti il primo comma di questo articolo 5, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 5 è stato presentato, dai senatori Bitossi e Di Prisco, un emendamento tendente a sostituire il comma stesso col seguente:

« Gli Istituti di cui al comma precedente devono far pervenire agli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, di volta in volta, almeno sei giorni prima del loro inizio, il programma degli accertamenti che intendono effettuare: gli accertamenti stessi potranno avere luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso ».

B O C C A S S I. L'emendamento è giustificato dal fatto che l'Ispettorato del lavoro, a nostro avviso, non può svolgere la sua funzione di coordinamento se le comunicazioni da parte degli Istituti previdenziali vengono

fatte soltanto 48 ore prima dell'inizio degli accertamenti.

Si è proposto, pertanto, di elevare il termine da 48 ore a sei giorni.

Occorre inoltre tener presente che nessuna vigente disposizione di legge consente agli Istituti in questione di compiere delle ispezioni. Vi è solo la facoltà di compiere accertamenti, di cui viene data notizia agli Ispettorati del lavoro, ai quali unicamente spetta di compiere ispezioni.

Gli accertamenti degli Istituti previdenziali, inoltre, vengono effettuati da « incaricati », non da « ispettori ». Gli ispettori sono funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Pertanto noi sottoponiamo l'emendamento all'approvazione della Commissione.

P A L U M B O G I U S E P P I N A. Vorrei completare l'illustrazione di questo emendamento, ricordando che gli uffici dell'Ispettorato sono già oberati di lavoro. Quindi, se le comunicazioni relative agli accertamenti da eseguire da parte degli Istituti previdenziali avverranno solo con un anticipo di 48 ore, gli Ispettorati, con i mezzi attualmente a loro disposizione, non saranno neanche in grado di esaminarle.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma si tratta di semplici comunicazioni, di cui l'Ispettorato non dovrà fare altro che prendere atto, evitando così una inutile duplicazione di ispezioni.

P A L U M B O G I U S E P P I N A. Lei sa bene che gli Ispettorati dovrebbero ispezionare le aziende almeno una volta l'anno e che invece, in pratica, le ispezioni vengono effettuate ogni due anni. Ciò proprio perchè i funzionari dell'Ispettorato non hanno il tempo di effettuarle regolarmente.

D E B O S I O. Non mi rendo conto della ragione dell'emendamento. Esso mira ad ampliare il termine entro il quale gli Ispettorati del lavoro debbono pronunciarsi intorno alla visita.

Ora, se un Istituto previdenziale comunica all'Ispettorato l'intenzione di effettuare una ispezione presso una determinata azienda,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

37ª SEDUTA (23 marzo 1961)

l'Ispettorato rileverà dai suoi registri se la ispezione sia già stata compiuta e si regolerà in conseguenza.

Mi sembra che, in materia di vigilanza, l'immediatezza nella esecuzione di un accertamento sia requisito essenziale. Se si lasciano trascorrere sei giorni tra la richiesta e la risposta per l'accertamento, si offre agli evasori la possibilità di sottrarsi alle conseguenze dell'ispezione. A mio parere, con l'emendamento proposto si viene proprio a favorire questa possibilità.

FIORE. Il collega De Bosio non ha forse letto attentamente l'articolo di cui si tratta, altrimenti si sarebbe convinto della opportunità del nostro emendamento.

Il secondo comma dell'articolo 5, nel testo governativo, così recita: « Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, le ispezioni che intendono effettuare; le ispezioni stesse potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso ».

Orbene, c'è anzitutto da rilevare che il termine « ispezione » non è quello adottato dalla legge vigente. Le ispezioni possono essere effettuate esclusivamente dagli Ispettorati.

Il senatore De Bosio, che è un eminente giurista, dovrebbe insegnarmi che tra accertamento e ispezione vi è una certa differenza.

Noi desideriamo dunque che non si parli di « ispezioni », bensì di « accertamenti »; e desideriamo altresì che si dia all'Ispettorato il tempo sufficiente per poter esaminare le comunicazioni degli Istituti previdenziali. Solo in questo modo la norma potrà essere realmente operante.

MOLTISANTI. Sono d'accordo di sostituire la parola « ispezioni » con la parola « accertamenti ».

MILITERNI. Per quel che riguarda il prolungamento del termine da 48 ore a sei giorni, io ho le stesse vive perplessità espresse poc'anzi dal collega De Bosio.

Una norma che prevedesse la comunicazione delle ispezioni sei giorni prima dell'inizio renderebbe più probabile il trapelare

di notizie alla ditta che dev'essere ispezionata.

Ritengo, in definitiva, che il termine di 48 ore sia un termine prudente, che deve essere conservato nella norma.

PRESIDENTE, *relatore*. Io non riesco a comprendere perchè si voglia portare il termine da 48 ore a sei giorni.

Le 48 ore sono, a mio avviso, più che sufficienti, in quanto le comunicazioni saranno trasmesse agli Ispettorati competenti per territorio e vi sarà dunque una ripartizione del lavoro.

Inoltre, è da tenere presente il pericolo cui accennava il senatore De Bosio.

DI PRISCO. Il guaio è l'insufficienza numerica degli Ispettori del lavoro.

SIBILLE. Bisognerebbe quadruplicare gli stipendi!

PRESIDENTE, *relatore*. Insisterei perchè fosse mantenuto il termine di 48 ore.

VARALDO. È d'accordo il relatore sulla sostituzione della parola « ispezioni » con la parola « accertamenti »?

PRESIDENTE, *relatore*. Sì, sono d'accordo.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La norma dell'articolo 5 ha una sola finalità, quella di coordinare l'attività dell'Ispettorato del lavoro con l'attività di vigilanza esercitata dall'INPS, dall'INAIL e dall'INAM.

Che cosa avveniva prima? Non essendoci alcun coordinamento tra l'attività di quegli Istituti e quella dell'Ispettorato, avveniva che nello stesso luogo di lavoro fossero effettuate ispezioni, sia da parte dell'Ispettorato che da parte degli Istituti previdenziali.

Per evitare questa duplicazione di interventi, si è ritenuto di stabilire che gli Istituti previdenziali possano effettuare accertamenti solo previa comunicazione dell'Ispettorato e solo se quest'ultimo non si dichiara contrario.

Ora, noi riteniamo che 48 ore siano più che sufficienti perchè l'Ispettorato, ove sia di avviso contrario, manifesti la sua opposizione al compimento di una certa ispezione da parte di un Istituto previdenziale.

Qui poi soccorre l'opportuna osservazione fatta dal senatore De Bosio e ripresa dal senatore Militerni, e cioè che l'efficacia di questi interventi è tutta nella rapidità con cui si procede, la quale sola consente la necessaria riservatezza.

Allungando il lasso di tempo, viene diminuita la possibilità di agire rapidamente e con riservatezza.

In conclusione, sono contrario all'emendamento dei senatori Bitossi e Di Prisco, salvo per quanto si riferisce alla sostituzione della parola « ispezioni » con la parola « accertamenti ».

DI PRISCO. Vorrei proporre che si procedesse alla votazione dell'emendamento da noi presentato per parti separate, e cioè prima per la parte relativa al prolungamento del termine di 48 ore, poi per quella relativa alla sostituzione della parola « ispezioni » con la parola « accertamenti ».

PRESIDENTE, *relatore*. D'accordo.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bitossi e di Prisco, consistente nel sostituire le parole: « 48 ore prima del loro inizio » con le altre: « almeno sei giorni prima del loro inizio ».

(Non è approvata).

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento sostitutivo, la quale coincide con l'emendamento presentato dal senatore Molitanti: essa consiste nel sostituire la parola « ispezioni » con la parola « accertamenti ».

(È approvata).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5, nel testo così emendato.

(È approvato).

Dopo il secondo comma, i senatori Bitossi e Di Prisco propongono di aggiungere i seguenti:

« Gli accertamenti e le ispezioni in luogo diverso da quello ove si svolge il lavoro possono essere eseguiti dagli Ispettori del lavoro qualora sussista fondato sospetto che vi si commettano violazioni delle leggi sul lavoro.

« Dove l'inosservanza delle norme, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, consiste nella mancata corresponsione, totale o parziale, di prestazioni economiche e retribuzioni che l'Ispettorato del lavoro abbia accertato essere legalmente dovute dal datore di lavoro al lavoratore, il contravventore non è ammesso alla oblazione ove non comprovi di avere corrisposto all'avente diritto le prestazioni medesime.

« Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli Ispettori nello esercizio delle loro funzioni sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

« Salvo che per i casi previsti nella presente legge, le sanzioni pecuniarie sancite per le inosservanze delle norme vigenti, la cui applicazione è affidata alla vigilanza degli Ispettori del lavoro e che sono state emanate fino al 12 ottobre 1947, sono moltiplicate per 40.

« Gli aumenti di pena di cui al precedente comma assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679 e 21 ottobre 1947, n. 1250 ».

BOCCASSI. Il primo comma aggiuntivo è giustificato dal fatto che gli Ispettori del lavoro non sempre possono procedere ai necessari accertamenti, essendo loro impedito l'accesso ai luoghi nei quali si ha fondato sospetto che si stiano commettendo violazioni delle leggi sul lavoro.

Col secondo comma verrebbe risolto, secondo noi, il grave problema che sorge quando un datore di lavoro non ha corrisposto, totalmente o parzialmente, la retribuzione ai lavoratori. Questi ultimi, attualmente, non hanno altra possibilità che il ricorso alla Autorità giudiziaria o la rinuncia ai propri diritti. Non ammettendo il datore di lavoro all'oblazione se prima non abbia soddisfatto il suo debito verso i lavoratori, noi lo costringiamo,

comminandogli una sanzione penale, a tenere fede ai suoi obblighi.

Con gli altri commi dell'emendamento vengono aggiornate ai valori attuali le misure delle ammende per l'inosservanza delle disposizioni impartite dagli Ispettori del lavoro allo scopo di tutelare il lavoratore, specie per quanto riguarda l'infortunistica.

DE BOSIO. Faccio rilevare che col primo comma dell'emendamento si finisce con il disciplinare in modo diverso da quello attuale il sistema delle ispezioni.

Gli onorevoli colleghi sanno che gli Ispettorati del lavoro hanno diritto di ispezionare le aziende quando credono e vogliono, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità. Ora, disponendo che ciò può avvenire « qualora sussista fondato sospetto », si viene a sottoporre l'operato degli Ispettorati ad un sindacato che si risolve in una limitazione dei loro poteri, anziché in un ampliamento. D'altro canto, il « fondato sospetto » deve giudicarlo solo l'Ispettorato.

Faccio osservare, inoltre, onorevoli colleghi, che noi siamo chiamati a modificare l'ordinamento del Ministero del lavoro e non a disciplinare *ex novo* il funzionamento dei suoi organi.

Vi è da notare, infine, che col secondo comma dell'emendamento si modifica il sistema e l'entità delle penalità, ciò che non ha nulla a che vedere con l'ordinamento del Ministero del lavoro. Esamineremo questa materia, eventualmente, in altra sede, ma qui non possiamo introdurre norme del genere. Cosa c'entrano le sanzioni alle contravvenzioni dei datori di lavoro con il funzionamento e l'organico dell'Ispettorato?

L'emendamento Bitossi-Di Prisco è estraneo alla materia che stiamo trattando.

PALUMBO GIUSEPPINA. Vorrei insistere particolarmente sul primo comma dell'emendamento aggiuntivo. E' noto che in materia di lavoro minorile, ad esempio, si commettono infrazioni gravissime. Si fanno lavorare ragazzi e ragazze di età inferiore ai 14 anni, i quali, quando arriva l'Ispettore, vengono fatti scappare in abitazioni private o in altri luoghi, dove l'Ispettore stesso non può

accedere. Sono fatti che si verificano dappertutto, ma specialmente nell'Italia meridionale.

Bisogna quindi che l'Ispettore del lavoro abbia accesso ai luoghi dove ritiene che possano essere nascosti questi ragazzi, abusivamente impiegati dai datori di lavoro.

Per quanto riguarda le ammende, noi con esse cerchiamo di evitare che il lavoratore sia costretto a rivolgersi alla magistratura, ben sapendo che le procedure giudiziarie comportano un'attesa di due, tre, quattro anni e spese non indifferenti. Spesso i lavoratori si stancano di attendere e rinunciano, oppure accettano transazioni che fanno perdere loro dei diritti sacrosantamente acquisiti.

FIORE. Il senatore De Bosio, con molta abilità, ha cercato di capovolgere il significato della prima parte dell'emendamento, che ha lo scopo preciso e chiaro di allargare i poteri degli Ispettorati del lavoro.

Egli sa meglio di me che attualmente l'Ispettorato del lavoro fa ispezioni solo nei luoghi di lavoro. E, badate, quello che ha detto la collega Palumbo si verifica molto di frequente nell'Italia meridionale e, in particolare, in Sicilia. Per convincersene basterebbe verificare l'entità delle evasioni ai contributi previdenziali obbligatori, che si verificano nell'Italia meridionale. Nel 1956 l'INPS, da solo, ha perduto ben 57 miliardi, e il 60 per cento di tale cifra è dovuto alle evasioni che si commettono nell'Italia meridionale e insulare.

Quando l'Ispettore del lavoro ha fondato sospetto che in una determinata azienda siano impiegati ragazzi minori di 14 anni, deve poter visitare anche luoghi diversi da quelli in cui si svolge il lavoro. Specialmente nelle piccole aziende, dove il luogo del lavoro spesso è tutt'uno con l'abitazione del datore di lavoro, è cosa normale che le ispezioni riescano infruttuose.

Occorre dunque provvedere, anche per la serietà stessa degli Ispettorati e di coloro che esercitano funzioni ispettive.

MILITERNI. Io ritengo che la norma contenuta nel primo comma aggiuntivo sia pleonastica.

Vi è una disposizione generale, che consente anche all'Ispettorato del lavoro di ricorrere agli organi che hanno il potere di autorizzare l'estensione delle ispezioni ovunque siano necessarie. Ciò non può avvenire che seguendo la normale procedura.

Cari colleghi, nessuno di noi crede (almeno, io non vi credo) nel mito dello Stato divino ed infallibile. Arbitri ne possono commettere tutti e noi possiamo, anzi dobbiamo prevedere l'ipotesi di un organo dello Stato che agisca arbitrariamente, sia pure per eccesso di zelo, in modo tale da interferire nella sfera giuridica inviolabile del cittadino.

L'Ispettorato del lavoro che volesse agire in luogo diverso da quello dove il lavoro si svolge, potrà sempre farlo ricorrendo alla procedura prevista dal codice penale, nei limiti fissati dalla Costituzione.

Noi abbiamo letto sui giornali, per esempio, l'anno scorso, di una grossa frode in materia di vini scoperta nelle Puglie in modo tempestivo, proprio con ispezioni compiute in luogo diverso da quello in cui si svolgeva il lavoro, secondo le normali procedure.

Z A N E . Desidero, a proposito dello emendamento aggiuntivo Bitossi-Di Prisco, far precedere le mie osservazioni da una dichiarazione.

Poichè pare che qui si sollevino dubbi sulla attività dell'Ispettorato del lavoro, mettendolo quasi in istato di accusa, voglio ricordare a coloro che hanno fatto parte delle passate legislature un episodio da me citato, al tempo in cui era Ministro l'attuale Presidente del Consiglio on. Fanfani, in un intervento in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro; in quell'intervento, sottolineando l'opportunità di potenziare maggiormente l'Ispettorato del lavoro, citavo il caso di un funzionario dell'Ispettorato il quale aveva denunciato un datore di lavoro che aveva cercato di corromperlo.

Detto ciò, passo senz'altro al merito dello emendamento aggiuntivo.

Debbo far osservare ai colleghi Bitossi e Di Prisco che noi abbiamo già approvato il primo comma dell'articolo 5, che recita: « Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,

n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito, ecc. ».

Ora, l'articolo 9 del decreto n. 520 del 1955 dispone: « In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione ».

Il secondo comma dell'emendamento contrasta, dunque, con la norma di questo articolo 9, che noi abbiamo mantenuta ferma approvando il primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge.

Inoltre l'articolo 11 del citato decreto del 1955 dispone: « Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli Ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'ammenda fino a lire 16.000, quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi ».

Dunque, il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo contrasta con l'articolo 11 testè letto, perchè prevede ammende di diversa entità.

E' da ritenere, pertanto, che l'emendamento proposto sia precluso dalla avvenuta approvazione, da parte della Commissione, del primo comma dell'articolo 5.

D I P R I S C O . Per sgombrare il terreno da un'osservazione fatta dai colleghi della maggioranza, dichiaro che non c'è da parte nostra alcuna intenzione di mettere sotto accusa l'Ispettorato del lavoro; ricordo anzi ai colleghi che gli emendamenti da noi proposti sono stati formulati dopo numerosi scambi di idee con le organizzazioni sindacali, che hanno ritenuto, in base alle esperienze di questi anni, di suggerire quelle modifiche. Siamo partiti proprio dalla constatazione delle lacune esistenti per cercare di potenziare gli organi e i servizi dell'Ispettorato.

Noi tutti conosciamo — non è una novità — l'insufficienza dei mezzi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro, in relazione ai compiti che esso è chiamato ad assolvere soprattutto nel campo delle leggi antinfortunistiche. L'entità di tali compiti è poi ancor

più rilevante quando si tratti di zone depresse o semidepresse. Quindi, non c'è da parte nostra alcuna intenzione di muovere accuse nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, bensì la volontà di trovare gli strumenti adatti per rendere più efficace la sua azione.

Gli emendamenti aggiuntivi da noi proposti sono stati formulati proprio allo scopo di evitare che gli ispettori siano costretti a fermarsi dinanzi al reticolato della fabbrica, oltre il quale, attualmente, non è possibile andare senza autorizzazione. E' capitato anche a me di assistere ad un episodio di tal genere nella provincia di Verona: alcuni ragazzi si erano andati a rifugiare in una legnaia che si trovava oltre il recinto di una fabbrica e l'Ispettore non aveva potuto raggiungerli perchè privo di autorizzazione.

Le osservazioni fatte dal senatore Zane in merito al terzo comma del nostro emendamento hanno un fondamento; non concordo invece con quanto egli ha detto a proposito del secondo comma che, a mio avviso, non è precluso dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 marzo 1955, n. 520: il secondo comma aggiuntivo, infatti, non prevede alcuna innovazione alle sanzioni già previste dalla legge, ma tende soltanto ad impedire che il datore di lavoro possa sfuggire agli obblighi di retribuzione derivanti dal rapporto di lavoro, ponendo l'adempimento di tali obblighi come condizione dell'oblazione.

BOCCASSI. Il senatore Zane ha fatto riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, ma non ha chiarito se questi articoli riguardino o meno il potere degli Ispettori del lavoro di compiere accertamenti in luoghi diversi da quelli in cui si svolge normalmente il lavoro.

DONATI. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 520, dice:

«Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonchè i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni ».

DE BOSIO. Dichiaro di associarmi ai rilievi esposti dal senatore Zane.

PRESIDENTE, *relatore*. Desidero richiamare alla realtà i colleghi della sinistra: dobbiamo attenerci alle norme del Regolamento. L'articolo 69 del Regolamento precisa che non possono proporsi ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già prese: e riconosce al Presidente la facoltà di dichiarare, in questi casi, la preclusione.

Prego, quindi, i colleghi della sinistra di voler ritirare i loro emendamenti aggiuntivi, per evitare che il Presidente debba avvalersi di tale facoltà.

DI PRISCO. Abbandoniamo il primo e il terzo comma, ma insistiamo sul secondo comma.

PRESIDENTE, *relatore*. Vi prego di abbandonare anche il secondo comma; perchè mi volete costringere a dichiarare la preclusione?

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero dare una spiegazione relativa all'origine degli emendamenti in discussione.

L'articolo 5 del presente disegno di legge, in un primo tempo, era stato formulato diversamente: non era previsto in esso alcun riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. A tale testo gli Ispettorati avevano suggerito qualche aggiunta, che si concretava proprio negli emendamenti che ora stiamo esaminando. Ad un certo momento, però il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di modificare il testo dell'articolo 5; pertanto, le ragioni per le quali gli emendamenti erano stati proposti sono ormai superate.

Per quanto riguarda l'inasprimento delle pene, il problema è diverso. Il Ministro avrebbe senz'altro introdotto nel presente disegno di legge una norma tendente a rendere più adeguate le sanzioni previste per le violazioni delle leggi sul lavoro, essendo evidentemente assurdo mantenere un'ammenda di lire 16.000 per tali violazioni.

Senonchè è pendente presso la Camera dei deputati un disegno di legge che eleva tutte le penalità alle stesse misure che vengono ora proposte dall'emendamento.

Non si è ritenuto opportuno, pertanto, introdurre nel disegno di legge in discussione una norma particolare, essendo preferibile risolvere il problema delle ammende sul piano generale.

Concludendo, mi permetto di richiamare a mia volta l'attenzione della Commissione sulla preclusione che non può non essere invocata contro questi emendamenti. Ormai sono state riconfermate le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955. In ogni caso, se qualche parte dell'emendamento dovesse salvarsi dalla preclusione, farei formale istanza perchè l'emendamento stesso sia sottoposto al parere della Commissione di giustizia, trattandosi di materia che tocca la competenza di tale Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Prego di nuovo il senatore Di Prisco di voler ritirare i suoi emendamenti aggiuntivi.

DI PRISCO. Insisto soltanto sul secondo comma e ritiro gli altri.

PRESIDENTE, *relatore*. Valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 69 del Regolamento, dichiaro che il secondo comma dell'emendamento proposto dal senatore Di Prisco è precluso, in seguito alla votazione già avvenuta sul primo comma dell'articolo 5 del testo governativo.

L'articolo 5 resta, pertanto, così formulato:

« Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso ».

Lo metto ai voti nel suo complesso.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari